DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7

Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca

Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1995. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 30 giugno 1995.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1995, non più in vigore dal 30 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55
Capo	I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti/art-7-acquisto-di-immobili-per-le-universita-e-gli-istituti-pubblici-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it